


CCNL 2002 -2005


Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Nazionale di Statistica

Il giorno 14 maggio 2007 presso l'Istituto nazionale di statistica, ha avuto luogo l'incontro, a tavoli separati, tra la delegazione pubblica, rappresentata come di seguito indicata

ISTAT  

e le delegazioni sindacali per la contrattazione integrativa rappresentate come di seguito indicate

ANPRI 

FIR CISL 

FLC CGIL 

UIL PA UR 

USI RdB Ricerca 

CGIL FLC

COMITATO DI ENTE ISTAT

Via C. Balbo, 16 - 00184 Roma

per la sottoscrizione del seguente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Nazionale di Statistica, di cui gli allegati costituiscono parte integrante:

SEZIONE I° - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art.1

Fondo per la retribuzione accessoria dei ricercatori e tecnologi

Il Fondo per la retribuzione accessoria dei ricercatori e tecnologi, costituito per l'anno 2006 nei limiti di cui all' art. 1, commi 189 e 191 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ripartito secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente contratto.

Art.2

Opportunità di sviluppo professionale

Tenuto conto che in sede di formulazione di bilancio non è stato possibile prevedere lo stanziamento delle risorse da destinare all'art. 15, comma 5 e 6, del CCNL 2002-2005 relativo alle opportunità di sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi, considerata l'opportunità di attendere la determinazione delle disponibilità finanziarie, le parti concordano di rinviare la definizione delle relative risorse per il 2007 entro il primo semestre dell'anno stesso. Le risorse assegnate dovranno coprire un congruo numero di posti.

Art.3

Riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a) del CCNL 2002-2005, Il biennio economico, il fondo per attuare la disposizione è pari a euro 57.210,87. A valere dal 2006, per consentire l'individuazione del personale che abbia conseguito un particolare merito scientifico o tecnologico ed attuare nei suoi confronti la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale, le parti concordano di avvalersi della procedura e delle modalità già previste ai fini dell'attribuzione della fascia superiore. Le apposite Commissioni, ai fini del presente articolo, valuteranno i ricercatori e tecnologi che maturano nell'anno di riferimento almeno il 50% del tempo di permanenza necessario per il passaggio alla fascia superiore e

individuano, con provvedimento motivato, il personale che, in base ai criteri sottoindicati, è ritenuto meritevole ai fini della riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale. Il personale segnalato dalle Commissioni, a prescindere dal livello di appartenenza, verrà collocato in un'unica graduatoria alla quale attingere in ordine di anzianità nel livello, fino alla massima disponibilità delle risorse appositamente destinate. A parità di anzianità di livello si darà la precedenza all'anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, alla maggiore età anagrafica. L'attribuzione della fascia superiore avverrà dal giorno corrispondente nell'anno di riferimento a quello in cui sarebbe maturato negli anni successivi il passaggio di fascia stesso.

Ai fini dell'attribuzione della riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale, le Commissioni utilizzeranno i seguenti criteri:

- capacità di gestione e di assunzione di responsabilità sia per incarichi di struttura che di ricerca;
- capacità di contribuire al raggiungimento di obiettivi di ricerca, operativi, tecnici, amministrativi e gestionali, lavoro in condizioni di particolare urgenza o intensità, raggiungimento di obiettivi anche al di là della semplice esecuzione delle attività d'ufficio, miglioramento dell'efficienza della produzione;
- capacità di apportare innovazioni nelle attività affidate;
- capacità relazionali nel coinvolgimento del personale e nei rapporti interfunzionali e interpersonali.

SEZIONE II° - PERSONALE DEI LIVELLI IV° - IX°

Art. 4

Destinazione delle risorse contrattuali relative al trattamento economico accessorio

La massa salariale disponibile per l'applicazione del CCNL del 7 aprile 2006 risulta costituita come da allegato 2.

Il fondo per la retribuzione accessoria del personale di IV-IX l.p., costituito per l'anno 2006 nei limiti di cui all'art.1, commi 189 e 191 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rideterminato dall'articolo 13 del CCNL 2002-2005, I biennio economico e dall'articolo 4 del medesimo CCNL, II biennio economico, è ripartito secondo gli importi di cui all'allegato 2 al presente contratto. Le disponibilità derivanti dagli incrementi contrattuali rispetto agli stanziamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005 sono erogate con i criteri e le parametrizzazioni dell'indennità di ente annuale.

Nell'ambito degli stanziamenti per singola voce, gli importi individuali riferiti al livello professionale per l'indennità di ente annuale, per l'indennità di ente mensile nonché per la produttività collettiva e individuale sono determinati come da allegato 2.

Le parti concordano di procedere entro il primo quadrimestre di ciascun anno ad una verifica congiunta sulle risorse del trattamento accessorio, sulla loro destinazione e sull'eventuale integrazione della loro disciplina. Le disponibilità derivanti dalle eccedenze delle singole voci individuate per l'anno precedente saranno erogate ad integrazione del fondo per la produttività collettiva ed individuale, secondo i criteri del successivo art. 7.

Art 5

Indennità di ente mensile

L'indennità di ente mensile è corrisposta con i criteri di cui al Contratto Integrativo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-IX per l'anno 2002, incrementata del 15% in relazione a ciascun livello professionale rispetto all'importo stabilito per il 2005.

Calc. Mancini (FIR) Gianfranco Meloni Feliana Ottolenghi UIL PA-UR
FIR-UIL V. Ruffe J.SI. R. B. Mancini
P. L. L. L. L.

Art. 6

Lavoro straordinario

Le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario sono stabilite nell'importo di cui a l'allegato 2, corrispondente a complessive n. 30.516 ore, pari a quelle utilizzate nel corso dell'anno 2005.

Art. 7

Fondo per la produttività collettiva ed individuale.

Il fondo per la produttività collettiva ed individuale, stabilito nell'importo di cui all'allegato 2, viene distribuito sulla base dei criteri di cui al Contratto Integrativo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-IX per l'anno 2002.

Le parti si impegnano a ridefinire detti criteri in occasione degli accordi volti alla erogazione del fondo accessorio a valere per l'anno 2007.

Art. 8

Compensi per la remunerazione di compiti che comportano particolari condizioni di disagio, rischio, danno e responsabilità

Le indennità di cui alla presente disposizione sono finalizzate alla remunerazione di specifiche situazioni di disagio, rischio, danno e responsabilità; il conferimento delle indennità deve derivare da atto formale, in dipendenza del grado di responsabilità o del livello di disagio riconducibile alle diverse posizioni organizzative; le indennità di cui al presente articolo sono erogate per dodici mensilità in rapporto agli effettivi giorni di presenza in servizio.

Ai fini della fruizione della relativa indennità, i turni si devono avvicendare con periodicità settimanale, una per ciascun turno (antimeridiano/pomeridiano) e il cambio turno è ammesso solo in presenza di motivate esigenze che il dirigente competente deve notificare contestualmente alla preventiva autorizzazione che dovrà rilasciare per iscritto; in linea generale e salvo per gli autisti e gli addetti chiamati a svolgere la propria prestazione nei giorni di chiusura dell'Istituto, l'indennità di turno non è cumulabile con la prestazione di ore di lavoro straordinario.

Si ribadisce il divieto di cumulabilità di più di tre indennità da parte di una stessa persona: l'amministrazione si impegna a verificare e ricondurre a regime le situazioni che eventualmente vi danno causa.

Si confermano per l'anno 2006, per quanto non esplicitamente previsto, i criteri per la erogazione dell'indennità di cui al presente articolo già concordati per gli anni precedenti.

Sono confermate per l'anno 2006 le indennità già individuate nell'ambito del Contratto integrativo per l'anno 2002.

Le risorse destinate ai compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi e disagi sono rideterminate secondo gli importi evidenziati nell'allegato 2, a seguito degli aumenti tariffari del costo del lavoro stabilito in sede di CCNL 2002-2005.

Le parti concordano la soppressione dell'indennità informatica a partire dal 1° gennaio 2007 e il relativo ammontare incrementerà l'importo individuale riferito al livello professionale dell'indennità di ente mensile secondo quanto evidenziato nell'allegato 3.

Inoltre le parti si impegnano a rivedere le indennità in essere e, in particolare, a valutare l'introduzione di una indennità di reperibilità da attuare per alcune funzioni anche in alternativa all'indennità per turni, salvaguardando e razionalizzando gli incarichi attualmente conferiti mediante la valorizzazione, ove necessario o opportuno, del principio della mobilità funzionale.

*Col. M. (armi) Gianfranco Meloni (Rione Otto); UIL PA-UR
FIR-CISL Unifra USI-RLS Marzulli
Col. L. L. L.*

Art. 9

Indennità di valorizzazione professionale del personale appartenente al IV l.p. del profilo CTER

Con decorrenza 1 gennaio 2007 si procederà ad attribuire, nel limite dei posti disponibili, l'indennità di cui all'art. 42 del CCNL 1994-1997, mediante apposita selezione riservata al personale appartenente al IV livello professionale CTER con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso art. 42.

Art. 10

Definizione dei criteri per l'espletamento delle procedure selettive di cui all'art. 53 e art. 54 del CCNL 21.2.2002

Per l'anno 2006 le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche di cui all'articolo 53 del CCNL 1998-2001 sono determinate negli importi stabiliti all'allegato 2 interamente a carico del fondo accessorio per l'anno 2006.

Un'apposita commissione, nominata dal direttore generale dell'Istat, procederà alla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche del personale che abbia maturato i requisiti al 1 gennaio 2006. Gli effetti giuridici ed economici delle progressioni sono rivolti al personale in servizio al 1 gennaio 2006. Il relativo bando viene emanato dall'Amministrazione il giorno successivo alla stipula dell'ipotesi di accordo.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi la commissione utilizzerà gli stessi criteri già stabiliti nei precedenti bandi di concorso relativi alle stesse progressioni.

L'amministrazione, viste le esigenze organizzative e le conseguenti professionalità necessarie, si impegna a mettere a concorso, per le procedure selettive concernenti i passaggi di livello di cui all'art. 54 del CCNL 1998-2001, i posti indicati nell'allegato 4. In relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare a tal fine l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione, a valere per l'anno 2007, un importo pari a euro 686.698,00.

Per le progressioni nei livelli che, ai sensi dell'art. 8, c. 2, del CCNL 2002-2005, si alternano ogni biennio con le progressioni economiche, saranno utilizzati gli stessi criteri già stabiliti nei precedenti bandi di concorso relativi alle stesse progressioni.

Art. 11

Soppressione del profilo di ausiliario tecnico e di amministrazione

In attuazione dell'art. 9 del CCNL 2002-2005, le parti concordano di istruire d'ufficio le procedure di mobilità orizzontale degli attuali ausiliari di IX livello al profilo di operatore di amministrazione di IX livello, mentre per gli ausiliari tecnici di VIII livello il profilo di destinazione (operatore tecnico o di amministrazione) sarà attribuito in relazione all'attività prevalentemente svolta nell'ultimo quinquennio.

Per il personale che non risulta in possesso del titolo di studio per accedere al profilo di operatore, le parti concordano la permanenza nel profilo e livello di appartenenza ad esaurimento.

SEZIONE III° - NORME COMUNI

Art. 12

Orario di lavoro: modifica ed integrazione del testo unico in vigore e disposizioni per il controllo degli accessi

Le parti si impegnano a definire, entro il mese di gennaio 2007, modifiche e integrazioni al testo unico sull'orario di lavoro attualmente in vigore, anche in relazione all'introduzione

*Ch. M. (nom) Giuseppe Meloni Felicia Othello UIL PA-UR
FIR-CISL V. M. - U.S. - R. B. - R. C. - R. C.
P. C. - P. C.*

dei sistemi automatici di controllo degli accessi alle sedi romane del personale dipendente e dei visitatori, purchè a tale data sussistano tutte le condizioni legali e di sicurezza per l'attivazione dei varchi stessi.

Art. 13

Attività conto terzi

L'Istituto darà attuazione, mediante adozione di apposito disciplinare, che sarà sottoposto alla concertazione con le OO.SS., al disposto di cui all'articolo 19 del CCNL 2002-2005 in materia di convenzioni conto terzi prevedendo, se si verificheranno i presupposti stabiliti da detta disposizione contrattuale, la costituzione di un fondo destinato a remunerare una indennità di responsabilità per ricercatori e tecnologi nonché per il personale appartenente al personale di CTER IV l.p. e al personale inquadrato come funzionario di amministrazione, cui venga affidato un incarico comportante una specifica responsabilità. Le risorse eventualmente resisi disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio saranno erogate secondo i criteri che saranno definiti in sede di contrattazione integrativa di ente.

Art. 14

Personale a tempo determinato

Le parti concordano di avviare dal mese di gennaio 2007 un tavolo tecnico costituito con deliberazione del direttore generale e presieduto da un direttore centrale con un numero pari di componenti tra amministrazione e sindacati. Al tavolo sono affidati i seguenti compiti:

- analisi della normativa vigente sulla stabilizzazione del precariato con particolare riferimento ai relativi vincoli;
- monitoraggio della situazione del precariato nell'Istituto;
- individuazione delle soluzioni possibili e compatibili con le politiche, le strategie e le disponibilità finanziarie per l'attuazione dell'art. 5 del CCNL 2002-2005 nell'Istituto.

Il tavolo dovrà presentare le proprie conclusioni entro 6 mesi dalla costituzione.

Art. 15

Attività socio assistenziali

Si confermano in linea generale le condizioni e le modalità di fruizione e di verifica della destinazione di risorse contrattuali per le attività in oggetto, come concordate in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2002.

Le parti concordano che, per l'anno 2007, si valuterà la possibilità di estendere l'applicazione del contributo al verificarsi di ulteriori presupposti rispetto a quelli già stabiliti dal regolamento in essere, tramite apposite integrazioni dello stesso regolamento, nonché la possibilità di estendere il contributo alla partecipazione ad altre attività e, in particolare, a quelle volte ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Art. 16

Attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale

Le parti confermano i criteri previsti nel contratto integrativo del 2002 in ordine ai contenuti e alle finalità della formazione, alle modalità di fruizione da parte dei dipendenti, alle procedure di informazione dei sindacati sui relativi programmi.

Viene anticipata al mese di dicembre di ogni anno l'informativa ai sindacati sulla attuazione dei programmi di formazione.

CCM (ADM) *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* UIL FA-UR
FIR-SSL *[Signature]* *[Signature]*
[Signature]

In particolare l'amministrazione si impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie e a stabilire criteri idonei a favorire un maggiore partecipazione del personale ai corsi di formazione.

Art. 17

Mobilità

In attuazione dell'art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive integrazioni e dell'articolo 20 del CCNL 2002-2005, in sede di programmazione dei fabbisogni, presumibilmente nel mese di gennaio 2007, sono individuati i profili, i livelli ed il numero di posti resi disponibili per consentire l'attuazione della mobilità volontaria ed obbligatoria dall'esterno dell'Istituto, secondo le procedure stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e contestualmente verrà avviata la contrattazione relativa anche all'art. 6 del CCNL 2002-2005.

Art. 18

Norma generale e rinvio

A: fini di una corretta applicazione degli istituti contrattuali, le dotazioni organiche si intendono riferite a ciascun profilo e al relativo limite di spesa. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del CCNL 1998-2001, le eventuali eccedenze nel profilo di destinazione comportano l'indisponibilità di un egual numero di posti nel profilo di provenienza.

Si intendono confermate tutte le disposizioni contrattuali sottoscritte con il Contratto integrativo stipulato nel 2002 qui non espressamente modificate o sostituite dalla normativa contenuta nel nuovo CCNL.

Art. 19

Decorrenza

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 39 comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997 e successive integrazioni.

U.M.M. (M.M.) G. Thelone

FIR-E: IL V. G. P. P.

CGIL FLC
COMITATO DILENTE ISTAT
Via C. Balbo, 16 - 00184 Roma

Alfiana Ottoloni UIL PA-UR

**USI-Rel B. Rocca*

Col. F. Rocca

G. Rocca

() Si confermano le esclusioni di cui all'ipotesi di accordo del 28/xii/2006 - G. Rocca*

TRATTAMENTO ACCESSORIO PER
RICERCATORI/TECNOLOGI

CONSUNTIVO 2005

STANZIAMENTO EURO

722.273,04

LIVELLO I/III

VOCI	ANNO 2005
1) Indennità per oneri specifici	€ 153.982,84
2) Indennità direzione strutture particolare rilievo (Direttori)	€ 0,00
3) Indennità di valorizzazione professionale	€ 788.100,17
TOTALE	€ 942.083,01
DIFFERENZA (*)	- 219.809,97

(*) Comunque a carico del bilancio (vedi nota ARAN 3171 del 15.3.2002 al CNR)

Le Mura (CNR) G. Felice VILPA-VR Xiliana Otta;
FIR-ESE V. Vignone USI-RUB M. G. G.

Coli fare

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

tabella 3

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ALL. 2

Nuova costituzione per il personale IV/IX ANNI 2003, 2004 E 2005

A) Fondo accessorio precedente

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005
A) TOTALE FONDO ACCESSORIO PRECEDENTE	€ 10.578.376,86	€ 10.666.272,49	€ 10.794.960,21

B) incrementi previsti dal CCNL 2002-2005

Art. 13 - 1 comma - 0,55% del monte salari 2001 di cui	€ 264.791,76	€ 264.791,76	€ 264.791,76
Art. 14 - 2 comma - 0,26% del monte salari 2001	€ 125.174,29	€ 125.174,29	€ 125.174,29
Art. 14 - 3 comma - 0,29% del monte salari 2001	€ 139.617,48	€ 139.617,48	€ 139.617,48
importo 0,25 ms 2001 art. 8 c 5 l biennio	€ 120.359,89	€ 120.359,89	€ 120.359,89
TOTALE INCREMENTI CCNL	€ 385.151,66	€ 385.151,66	€ 385.151,66
TOTALE FONDO	€ 10.963.528,52	€ 11.051.424,14	€ 11.180.111,87

CONSUNTIVO ANNI 2003, 2004 E 2005

IMPORTO EROGATO IN CORSO D'ANNO	10.081.073,62	10.209.078,43	10.386.814,49
ECONOMIE DISTRIBUITE L'ANNO SUCCESSIVO	397.303,25	357.194,05	
ARRETRATI CCNL INDENNITA' DI ENTE	146.481,07	138.716,25	132.948,57
ARRETRATI CCNL STRAORDINARIO	18.893,67	29.897,01	40.960,44
ARRETRATI CCNL TURNO	20.240,05	32.606,06	47.334,37
TOTALE SPESA	10.663.991,66	10.767.491,80	10.608.057,87

RESIDUO	299.536,86	283.932,34	572.054,00
---------	------------	------------	------------

TOTALE RESIDUO DEI TRE ANNI	1.155.523,19
-----------------------------	--------------

Summa (amm) G. Meloni
Col. F. Sani
 VIL PA-UR
 USI - Pol. B. Ricca
Al.
 Riforma Otto
 FIR-ELV
 V. P.

tab. 5

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

RIPARTIZIONE PER VOCE
PREVISIONI 2006

stanziamento euro

11.604.241,08

LIVELLO IV/IX

VOCI	ANNO 2006
1) Lavoro straordinario (1)	400.000,00
2) Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno (1)	1.280.000,00
3) Indennità di ente (14^)	3.000.000,00
4) Indennità di ente (mensile) (2)	5.750.000,00
5) Indennità di posizione	-
6) Produttività collettiva ed individuale (coeff. 1)	514.724,45
7) integrazioni progressioni economiche in godimento al 1.1.06 (oltre imp 0,5% ms 1999)	106.839,67
8) stanziamento progressioni economiche da bandire al 1.1.06	552.676,96
TOTALE	€ 11.604.241,08

1) lo stanziamento è stato aumentato per garantire le stesse prestazioni con l'aumento delle tariffe a seguito del CCNL

Ammin. (com) C. Melone

FIR-ESL Vignone

USI-ABB Ricerca

VIL PA-UR P. Dionigi Ottolenghi

Al. Stan

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

tab. 6

INDENNITA' PER VOCE E LIVELLO

LIV.	INDENNITA' MENSILE ANNO 2002		INDENNITA' MENSILE ANNO 2003		INDENNITA' MENSILE ANNO 2004		INDENNITA' MENSILE ANNO 2005		INDENNITA' MENSILE ANNO 2006		INDENNITA' DI ENTE (14° MENSILITA')	PRODUTTIVITA' COLL. E INDIV. (COEFF.1)
	IMP. MENSILE	IMPORTO ANNUO										
4	€ 213,64	€ 2.563,69	€ 235,01	€ 2.820,12	€ 258,51	€ 3.102,12	€ 284,36	€ 3.412,32	€ 327,01	€ 3.924,17	€ 2.112,26	€ 387,00
5	€ 192,29	€ 2.307,53	€ 211,52	€ 2.538,24	€ 232,67	€ 2.792,04	€ 255,94	€ 3.071,28	€ 294,33	€ 3.531,97	€ 1.900,27	€ 348,00
6	€ 163,76	€ 1.965,12	€ 180,14	€ 2.161,68	€ 198,15	€ 2.377,80	€ 217,97	€ 2.615,64	€ 250,67	€ 3.007,99	€ 1.619,79	€ 296,00
7	€ 142,41	€ 1.708,96	€ 156,65	€ 1.879,80	€ 172,32	€ 2.067,84	€ 189,55	€ 2.274,60	€ 217,98	€ 2.616,79	€ 1.407,81	€ 258,00
8	€ 121,07	€ 1.452,79	€ 133,18	€ 1.598,16	€ 146,50	€ 1.758,00	€ 161,15	€ 1.933,80	€ 185,32	€ 2.223,87	€ 1.204,99	€ 221,00
9	€ 113,96	€ 1.367,58	€ 125,36	€ 1.504,32	€ 137,90	€ 1.654,80	€ 151,69	€ 1.820,28	€ 174,44	€ 2.093,32	€ 1.126,24	€ 206,00

VILPA-UR *Alfonso Ottavio*; *Alfonso* FICCAIL FIR-CSI *Verjuppe* *Alfonso*

Alfonso *Alfonso*
Professore

USI-*Alfonso* *Alfonso* Ricerca *Alfonso*-*Alfonso*
Alfonso *Alfonso*

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

			ALL. 3
INDENNITA' MENSILE DA 01-01-2007			
	IMP. MENSILE	IMPORTO ANNUO	
LIV.			
4	359,72	4316,58	
5	323,76	3885,17	
6	275,73	3308,78	
7	239,78	2877,37	
8	203,85	2446,26	
9	191,89	2302,65	

Com. (nom) C. Meloni UIL PA - UR
FIR - E. S. L. V. Infante
Col. USI - AdB Rocca
Flora

A. Elena Ottol

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

ALL. 4

Livello e profilo di arrivo	Num. passaggi
CTER IV liv	195
CTER V liv	63
Funz. Amm IV liv	4
Coll Amm V liv	6
Coll Amm VI liv	5
Op tecn VI liv	15
Op tecn VII liv	1
Op Amm VII liv	45
Ass tecn VI	1

Totale

335

M. Melone
FIR-ESL Veronese
Col. L. L...
UK FA-UR X. Roma Ottal;

NOTA A VERBALE DELL'ISTAT ALLEGATA AL C.C.N.I. del 14/05/07

L'Istat prende atto che l'apposizione della firma al presente accordo da parte dell'USI Rdb Ricerca comporta l'adesione all'accordo nella sua integralità.

In ordine a quanto contenuto nella dichiarazione a verbale della suddetta organizzazione sindacale, l'Istat dichiara di aver evidenziato alla medesima che non è possibile attribuire alle dichiarazioni a verbale (per le quali, peraltro, era stato richiesto all'organizzazione sindacale stessa di farne oggetto di nota a verbale separata) valore di sottoscrizione parziale.

14/5/07

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized and appears to be 'Ubaldo'. The signature on the right is more legible and appears to be 'Renzo Pavesi'.

USI/RdB-Ricerca

Sindacato Nazionale Lavoratori della Ricerca dell'Unione Sindacale Italiana
affiliato alle Rappresentanze Sindacali di Base

Sede Nazionale Roma Vicolo del Buon Consiglio n. 31 c.a.p. 00184

Tel. e fax : 06. 48.19.930 -06. 69. 20. 20. 80

www.usirdbricerca.it

info@usirdbricerca.it

REPLICA DI USI/RdB-RICERCA ALLA NOTA A VERBALE
ALLEGATA DALL'ISTAT
AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 14 MAGGIO 2007
DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO CCNI

Con riferimento alla "Nota a verbale" allegata al CCNI del 14/5/2007, si contesta, innanzitutto, la "presa d'atto", in quanto la locuzione non si attaglia a quanto l'Istat intenderebbe evidenziare in merito ad una pretesa adesione all'accordo nella sua integralità da parte del sindacato Usi/RdB-Ricerca, atteso che la espressione usata ha significato passivo rispetto a elementi ricavati dall'esterno. Inoltre, indipendentemente da tale censura di ordine lessicale, alla quale, peraltro, non si rinuncia, si rappresenta l'arbitrio dell'affermazione riferita al sindacato che non ha mai inteso sottoscrivere il predetto CCNI integralmente, in quanto ha sempre ribadito la esclusione della adesione a determinati articoli, sia in sede di "ipotesi" che in sede di sottoscrizione definitiva, con la conseguenza che la approvazione delle clausole di cui agli articoli nei confronti dei quali Usi/RdB-Ricerca ha espresso il proprio dissenso sono stati approvati da una minoranza sindacale e, quindi, sono da ritenersi nulli.

Pertanto, la dichiarazione contenuta nella suddetta "Nota a verbale" che si contesta, in merito alla impossibilità di adesione parziale, risulta priva di qualsiasi contenuto giuridico, fattuale e di rilevanza, costituendo, invece, una presa di posizione del tutto velleitaria, pretestuosa e deleteria, che tende a mascherare la evidenziata nullità della approvazione degli articoli non sottoscritti da Usi/RdB-Ricerca che in questa sede ne ricalca la assoluta contrarietà.

Alla stregua di quanto esposto e contestato, dovrà adottarsi dall'Istat un provvedimento di enucleazione degli articoli censurati poiché risultano conseguenza di un comportamento antisindacale in quanto, come sopra rilevato, sottoscritti solo da una minoranza sindacale.

Salvis iuribus.

Roma, 14 maggio 2007

USI/RdB-Ricerca

